



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82 del 24.03.2023

Oggetto:

ORIGINALE

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 12:00, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	A
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA in collegamento da remoto

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29.11.2022 ed in particolare l'articolo 13, rubricato "Sedute della Giunta".

Come indicato nel frontespizio del presente atto:

All'appello delle ore 12:00 del 24 marzo 2023 risulta:

- Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente in collegamento da remoto.
- Il Sindaco MAURO USAI e gli Assessori FRANCESCO MELIS e UBALDO SCANU sono presenti fisicamente nella casa comunale.
- Gli Assessori CLAUDIA SANNA, ALESSANDRO LOREFICE e ANGELA SCARPA sono presenti in collegamento da remoto.
- È assente l'Assessore GIORGIANA CHERCHI.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Consiglio comunale.

La Giunta comunale

Premesso che:

- l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che:

1. la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- l'allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 denominato "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio" al punto 10 fornisce precisazioni riguardo al Piano Esecutivo di Gestione precisandone finalità, struttura, contenuto e modalità di approvazione;

considerato che secondo le norme suindicate e le modalità illustrate nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10, il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

evidenziato che con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. Infatti, l'art. 1, comma 4, DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”* (PEG);

considerato che, pertanto, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 ha previsto l'assorbimento del Piano della Performance nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e che tale documento sarà approvato con la specifica e successiva deliberazione della Giunta Comunale;

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: *“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023- 2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: *“Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”*;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 12.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Parte finanziaria - per gli anni 2023 (cassa e

competenza) e per gli anni 2024 e 2025 (competenza), con l'indicazione dei capitoli affidati alla competenza dirigenziale;

visto il decreto legislativo 118/2011 recante *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

dato atto che i suddetti documenti rappresentano gli strumenti essenziali per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione di tutta l'attività dell'Ente;

richiamati l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

considerato alla luce di quanto sopra che:

-- il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;

- il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali; parimenti, disponendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

visto il punto 10.2 del Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio pubblicato sul sito *Arconet* (Armonizzazione contabile enti territoriali) della Ragioneria Generale dello Stato, il quale stabilisce che:

“Il PEG assicura un collegamento con:

- *la struttura organizzativa dell'Ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*

- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

precisato che i Piani Esecutivi di Gestione si compongono di:

- una parte quantitativo-monetaria, attraverso la quale sono assegnate le risorse presenti nei vari macroaggregati di spesa e categorie di entrata;
- una parte prettamente qualitativa, con la quale sono definiti gli obiettivi generali gestionali, in correlazione alle linee programmatiche tracciate nel Documento Unico di Programmazione;

atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 10 gennaio 2022, in attesa di redigere il piano degli obiettivi generali, è stato approvato il PEG per la parte riferita all'aspetto finanziario, al fine di assegnare le risorse finanziarie ai Dirigenti e garantire l'assolvimento delle attività istituzionali e il normale funzionamento dei servizi e non bloccare l'attività amministrativa dell'Ente, nel rispetto degli obiettivi programmatici individuati nel Documento Unico di Programmazione 2023 di cui alla deliberazione consiliare n. 68 del 19.12.2022;

ritenuto di integrare la citata deliberazione n. 03 del 12 gennaio 2023 con l'approvazione degli obiettivi generali di gestione riferiti a tutti i settori dell'Ente;

richiamato l'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 che ha introdotto l'obbligo di adozione, per i comuni con più di 50 dipendenti, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO come documento unico di programmazione che assorbe in modo integrato i seguenti documenti pianificatori:

- i. il Piano della Performance
- ii. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),
- iii. il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA),
- iv. il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- v. il Piano della Formazione (PF),
- vi. Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP)

richiamato, altresì, il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" che:

all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

all'art. 2 c. 1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108,

comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

dato atto che ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;

atteso che, secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. 24 giugno 2022, il termine di al punto precedente, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione;

richiamata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che stabilisce, in via eccezionale, che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025 è differito al 30 aprile 2023;

dato atto, quindi, che il nuovo termine per l'anno in corso per l'approvazione del PIAO anno 2023 è da intendersi fissato entro la fine del prossimo mese di maggio;

visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Iglesias per l'anno 2023 in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione si raccorda con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2023) in fase di predisposizione, in particolare alla Sezione 2 del Valore Pubblico, sottosezione denominata "Performance" nella parte dei cosiddetti "Obiettivi esecutivi anno 2023" dello stesso;
3. di stabilire che la presente integra la deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 12 gennaio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, che viene confermata in ogni sua restante parte;
4. di dare atto che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel quale è assorbito il Piano della Performance, sarà approvato con specifica e successiva deliberazione della Giunta Comunale;
5. di dare atto, altresì, che gli strumenti di programmazione del Comune di Iglesias sono coerenti con i principi del ciclo di gestione della *performance* e sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del D.lgs 267/2000;

6. di sottoporre il Dirigente a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione;
8. di disporre che copia del presente atto sia resa accessibile, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013;
9. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/03/2023

IL DIRIGENTE

LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE

LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2023

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **30/03/2023** al **14/04/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/03/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

LUCIA TEGAS